

COMUNE DI TREVIOLO

Provincia di Bergamo

SETTORE 4° - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

ALLA DELIBERAZIONE N. 9 DEL 27/4 LOM

DELLA GIUNTA COMUNALE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

REGOLAMENTO PER SOGGIORNO DI VACANZA ORGANIZZATO DAL COMUNE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ

Approvato con Delibera Consigliare nr. 19 del 27 aprile 2011

ART. 1 FINALITA' E INTENTI

Il Comune promuove il benessere dei propri cittadini in condizioni di disabilità, attraverso anche l'offerta di soggiorni di vacanza, organizzati a misura dei loro bisogni, direttamente dal Comune.

Il presupposto di tali iniziative è quello di favorirne l'accesso attraverso la presenza di accompagnatori (scelti dai cittadini), senza i quali non sarebbe possibile partecipare all'iniziativa stessa, perché particolarmente compromessi sul piano dell'autonomia personale.

L'assunzione della spesa a carico del Comune ha pertanto la finalità di sostenere i costi relativi al soggiorno dell'Accompagnatore (uno solo, individuato dal cittadino con disabilità) e del trasporto relativo, organizzato per l'intero gruppo dei partecipanti.

Onere del comune è pertanto individuare la struttura adeguata, da ogni punto di vista, individuare l'azienda che si occupa del trasporto e organizzare la necessaria buona realizzazione.

Il costo del soggiorno di vacanza per il cittadino con disabilità è a suo completo carico (salvo eccezioni valutate dal Servizio Sociale).

ART. 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Possono usufruire del servizio di promozione vacanza i cittadini residenti nel Comune di Treviolo che si trovino nelle seguenti condizioni:

- 1. soggetti in carico del servizio sociale o del SIR, previa proposta e valutazione da parte dell'équipe socio-educativa;
- persone con disabilità certificata (mediante L.104/92 e/o invalidità civile con valore non inferiore al 75%) o con un'anamnesi socio-sanitaria che evidenzi una situazione di non autosufficienza, anche momentanea (la valutazione per l'accesso sarà competenza dell'equipe socio-educativa, con l'eventuale collaborazione con i servizi specialistici).
- 3. per entrambi i casi, la condizione necessaria è la necessità di un accompagnatore, senza il quale il cittadino disabile non potrebbe usufruire dell'iniziativa

Nel caso di limitazione delle disponibilità strutturali, verrà data priorità ai soggetti in carico al servizio socio-educativo, che attraverso la valutazione dell'equipe, stilerà una graduatoria.

ART. 3 - OGGETTO

L'offerta comprende:

- un periodo di vacanza destinato alla persona con disabilità, presso una struttura che presenti caratteristiche di idoneità strutturali e di accoglienza (priva di barriere architettoniche interne ed esterne, personale e organizzazione competente) con costo agevolato, proposto di anno in anno dalla struttura alberghiera individuata;
- un periodo di soggiorno, riconosciuto a titolo gratuito, per l'accompagnatore della persona con disabilità (individuato dalla stessa)
- servizio di trasporto (andata/ritorno) a titolo gratuito, sia per la persona con disabilità che per l'accompagnatore

ART. 4 - PROCEDURA PER L'ACCESSO

- L'interessato o il familiare presenta formale richiesta all'Ufficio Servizi Socioeducativi del Comune, durante il periodo di apertura delle iscrizioni, definito di anno in anno dal servizio e debitamente pubblicizzato;
- Alla chiusura delle iscrizioni, l'ufficio comunica conferma alla partecipazione (sia organizzativa che economica) ai richiedenti, che verseranno direttamente alla struttura la quota di loro competenza.

ART. 5 - RINUNCIA AL SERVIZIO

Il partecipante alla vacanza che rinunci al soggiorno dovrà comunicarlo formalmente compilando l'apposito modulo presso l'ufficio comunale.

In caso di comunicazione di rinuncia, verrà addebitata la quota di recupero eventualmente richiesta dalla struttura.

Nel caso in cui il posto vacante venga occupato da un richiedente in lista d'attesa, l'ufficio non chiederà alcun rimborso al soggetto rinunciatario.

Febbraio 2011.

